

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2025, N. 185

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 DICEMBRE 2004, N. 27 (NORME PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)
E 2 LUGLIO 2020, N. 24 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE
2004, N. 27. "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE")

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 sono sostituiti dal seguente: "Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni, sono espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto presenti nell'Assemblea legislativa, nonché le liste, anche con contrassegno composito, che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato."

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

"3 ter. La corrispondenza a gruppi o a componenti politiche del gruppo misto è certificata dal Presidente del rispettivo gruppo consiliare. La dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare costituito alla Camera o al Senato è rilasciata dal Presidente del relativo gruppo."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 27/2004)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 27/2004 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentarsi come can-

didati alla carica di consigliere regionale in una sola delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 dell'articolo 6.

2. I candidati alla carica di consigliere regionale possono presentarsi in una sola delle circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 dell'articolo 6.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti i limiti indicati ai commi 1 e 2, partendo dalla lista presentata per ultima."

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004;
- b) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale").

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

F.to Dino Latini